



Il Sistema Whistleblowing nel Gruppo Sara Assicurazioni

Noi del Gruppo Sara Assicurazioni incoraggiamo le persone a segnalare potenziali violazioni in modo onesto e trasparente e non tolleriamo ritorsioni, minacce o atti discriminatori nei confronti di chi effettua una segnalazione, in buona fede e con senso civico.

Le segnalazioni fatte in buona fede sono utili ad individuare quei comportamenti errati che potrebbero danneggiare l'azienda e consentono di porvi rimedio tempestivamente.

Lo strumento è rivolto ai dipendenti e ai lavoratori/agenti e collaboratori del Gruppo Sara Assicurazioni ma anche ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della Società, consulenti e fiduciari.

Può effettuare una segnalazione chiunque sia venuto a conoscenza di una violazione nell'ambito dei rapporti con le Società del Gruppo Sara Assicurazioni.

Il Gruppo Sara Assicurazioni ha definito un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni di comportamenti o condotte che possono rappresentare una violazione, anche solo potenziale, del Modello 231, del Codice etico, di procedure e regolamenti aziendali, nonché di normative e leggi vigenti.

Cosa puoi segnalare?

Possono essere segnalati tutti i comportamenti in violazione del Codice Etico o del Modello di Organizzazione di cui al D.Lgs. 231/01 della società oppure le violazioni di specifiche normative, come, ad esempio, quella antiriciclaggio o quella sulla distribuzione assicurativa. Può essere segnalato anche **qualsiasi comportamento, atto o omissione** che leda l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda.

Le segnalazioni devono contenere la narrazione di fatti, eventi o circostanze che possono costituire gli elementi fondanti dell'asserito illecito e devono essere effettuate con un grado di dettaglio sufficiente a consentire, almeno astrattamente, di identificare elementi utili o decisivi ai fini della verifica della fondatezza della segnalazione stessa.



Non possono essere oggetto di segnalazione rivendicazioni o richieste legate ad un interesse personale, che attengono esclusivamente al proprio rapporto di lavoro o a rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Ricorda: Sono esclusi dall'ambito del sistema Whistleblowing anche i reclami riguardanti il contratto di assicurazione (polizza) o la gestione dei sinistri, che sono disciplinati dal Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 e che possono essere formulati con le modalità indicate nella sezione Reclami del sito web.

Chi può effettuare una segnalazione?

Tutti coloro che, nello svolgimento dei loro compiti lavorativi, sono venuti a conoscenza di una violazione.

Possono segnalare sia i soggetti interni all'azienda (lavoratori, volontari e tirocinanti, azionisti, membri del CDA), ma anche i soggetti estranei all'azienda e che sono venuti a conoscenza dell'illecito in virtù dei rapporti commerciali e contrattuali in essere (agenti, fornitori, consulenti).

Quando si può effettuare una segnalazione?

E' possibile effettuare una segnalazione in **qualsiasi momento del rapporto con la Società**.

Infatti, possono essere oggetto di segnalazione anche le violazioni di cui si è venuti a conoscenza durante la fase **precontrattuale** (es. selezione del personale; gara o trattativa per l'aggiudicazione di un servizio o di una fornitura etc.), nonché **successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o collaborazione**.

Come inviare una segnalazione?

Il Gruppo Sara Assicurazioni mette a disposizione i seguenti canali di segnalazione interna:

- **Piattaforma Informatica** : accessibile dal sito internet www.sara.it o tramite la intranet aziendale. Consulta il Manuale per saperne di più.
- **Verbalmente**: telefonando o richiedendo un incontro diretto con gli incaricati di ricevere e di gestire le segnalazioni.
- **Posta ordinaria**: inviando la segnalazione alla sede legale delle Società.



Posso inviare una segnalazione in forma anonima?

Sì, il canale informatico e il canale di segnalazione scritta tramite posta tradizionale consentono l'invio di segnalazioni anonime.

A prescindere dalla scelta o meno dell'anonimato sarà sempre garantita la riservatezza dell'identità del segnalante.

Come verrà gestita la segnalazione?

Gli incaricati di ricevere e di gestire le segnalazioni verificano il contenuto della segnalazione ricevuta e pongono in essere le dovute indagini volte ad accertare i fatti e consentire l'adozione delle dovute misure di prevenzione e sanzione delle condotte segnalate.

Entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione sarai informato della presa in carico della stessa.

Entro entro 3 mesi dal rilascio dell'avviso di ricevimento avrai un riscontro in merito alla segnalazione fatta.

Quali tutele ti sono garantite?

E' garantita la riservatezza del segnalante e la sua tutela da ogni forma di ritorsione a causa della segnalazione effettuata in buona fede.

Il Gruppo Sara Assicurazioni non tollera alcuna forma di discriminazione del segnalante e punisce severamente la violazione della riservatezza e i comportamenti ritorsivi che dovessero verificarsi.

Come verranno trattati i dati personali?

I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto della normativa applicabile.

Puoi consultare le informative privacy presenti sul sito per conoscere le modalità e le finalità del trattamento dei tuoi dati personali.



Canali di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

Il segnalante deve prediligere i canali di segnalazioni interna messi a disposizione dal Gruppo.

Al ricorrere di determinati presupposti espressamente stabiliti dal D.lgs 24/2023, il segnalante può indirizzare la propria segnalazione al canale esterno istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e disponibile sul sito istituzionale ANAC.

Il segnalante può ricorrere al canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC laddove sussistano i seguenti presupposti:

- mancata attivazione da parte della società di canali interni di segnalazione;
- la segnalazione, effettuata in conformità alle previsioni di cui al D.lgs 24/2023, non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse la segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni.

Con riferimento ai fondati motivi, si precisa che il segnalante deve poter ritenere, sulla base di circostanze concrete e informazioni effettivamente acquisibili (quindi, non su semplici illazioni) che, se effettuasse una segnalazione interna questa non sarebbe efficacemente gestita o potrebbe determinare il rischio di ritorsione.

Il Decreto Whistleblowing ammette, in casi specifici, la possibilità per il segnalante di effettuare una divulgazione pubblica avente ad oggetto le violazioni previste nel Decreto.

La divulgazione consiste nell'atto di "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone nei casi previsti dal D.Lgs. n. 24/2023".

La divulgazione pubblica è possibile per il segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni stabilite dallo stesso decreto, ossia:



- il segnalante ha previamente utilizzato il canale interno o esterno, ma non vi è stato riscontro o non è sia stato dato seguito nei termini previsti;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di Ritorsioni, o che possa non avere efficace seguito in ragione di specifiche circostanze del caso concreto.